FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 31 luglio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Marco Baliva *Vice Presidente*, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Antonino Piro *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Adele Nunnari.

- 1) RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.
- 2) RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Ordinanza.

3) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Adrense 1909 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD LOANESI SAN FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 784 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VELAJ LOREN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Albenga 1928 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Marco Baliva *Vice Presidente*, Avv. Salvatore Priola, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Marina Vajana *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Adele Nunnari.

5) RECLAMO N°. 193 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TROFO EMANUELE, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E.- L.N.D.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la ricorrente tenuta a corrispondere al calciatore Trofo Emanuele le spese di lite che si liquidano in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 194 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ FBC GRAVINA SCSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA PREVISTA DAL CU N. 132 DEL 5.5.2017 DEL DIP. INTERREGIONALE L.N.D. - IN RELAZIONE ALLA GARA – SERIE D GIRONE H – PLAYOFF – NOCERINA – FBC GRAVINA DEL 14.5.2017 – A PORTE CHIUSE.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società FBC Gravina SCSD e, per l'effetto, dichiara la Società ASD Nocerina 1910 tenuta al pagamento della somma di €1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di importo di cui al Com. Uff. n. 132/Dip. Int. – L.N.D. del 5.5.2017. Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Marina Vajana *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Adele Nunnari.

7) RECLAMO N°. 196 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD CAMPODARSEGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 858 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMPAZZO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Ordinanza.

8) RECLAMO N°. 197 DELLA SOCIETÀ ACD AGLIANESE CONTRO LA SOCIETÀ GS MEZZANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 815 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FELIZ FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Aglianese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD FC INTERPORTUALE PISANA CONTRO LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIULIANI PIERFRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD FC Interportuale Pisana e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 2 Agosto 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio